



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità'

Determinazione N. 1900 del 16/09/2021

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO ULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'A.U.A., RILASCIATA DAL SUAP DEL COMUNE DI BAIANO CON PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 3720 DEL 23/07/2018 E ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO CON DETERMINAZIONE N° 459 DEL 30/03/2017, DA DITTA ATLANTIDE S.R.L. A DITTA LA FENICE LAVANDERIA S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (LAVANDERIA AD ACQUA E A SECCO DEI TESSUTI) SITO IN BAIANO (AV) ALLA VIA MALTA, 127 – FG. 4, P.LLA 965. ADOZIONE VOLTURA AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Dato atto che:

- con determinazione n° 459 del 30/03/2017 (vedi Allegato 1) veniva adottata l'autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 a favore della ditta ATLANTIDE s.r.l., P. IVA 02657010647 legale rappresentante, relativa all'insediamento produttivo (Lavanderia ad acqua e a secco dei tessuti) sito in Baiano (AV) alla Via Malta, 127 - fg. 4, p.lla 965.
- con successivo provvedimento n° 3720 del 23/07/2018 il SUAP del Comune di Baiano rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 confermando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **16/06/2029** (vedi Allegato 2);
- con PEC del 09/08/2021, acquisita al prot. di questo Ente in pari data con il n° 22445, il SUAP del Comune di Baiano inoltrava documentazione per istanza di Voltura, dell'AUA n. 3720 del 23/07/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Baiano, prodotta dalla ditta LA FENICE LAVANDERIA s.r.l. finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - a.1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Proseguimento senza modifiche); - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Proseguimento senza modifiche); - e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche), per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto a cui è stato assegnato il n. 108.2 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con PEC dell'11/08/2021, acquisita al prot. di questo Ente in pari data con il n° 22666, il SUAP del Comune di Baiano inoltrava la comunicazione di avvio del procedimento per istanza di Voltura, dell'AUA n. 3720 del 23/07/2018;
- con PEC del 14/09/2021, acquisita al prot. di questo Ente in pari data con il n° 25144, il SUAP del Comune di Baiano trasmetteva Parere di Conformità Edilizio-Urbanistica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica II° Servizio del Comune di Baiano con nota n. 3390 del 14/09/2021 (vedi Allegato 6).

Considerato che:

l'istanza della ditta **LA FENICE LAVANDERIA s.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di voltura AUA;
- Richiesta di voltura e dichiarazione che nulla è mutato;
- Contratto di affitto di ramo di azienda;
- Copia documento di riconoscimento amministratore unico.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

- Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A) di adottare a favore della ditta LA FENICE LAVANDERIA s.r.l. P.IVA 09672851210, amministratore unico, la voltura del provvedimento AUA n° 3720 del 23/07/2018 in ditta ATLANTIDE s.r.l., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (*Lavanderia ad acqua e a secco dei tessuti*) sito in Baiano (AV) alla Via Malta, 127 - fg. 4, p.lla 965.

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche, e **visto** il precedente parere favorevole espresso dalla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino espresso nel verbale di conferenza dei servizi del 05/09/2016 con nota n° 749288 del 17/11/2016 (*vedi Allegato 3*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, per le emissioni derivanti dall'attività di "*Lavanderia ad acqua e a secco dei tessuti*" da esercitarsi nello stabilimento sito in Baiano (AV) alla Via Malta, 127 - fg.

4, p.lla 965, sulla scorta dei dati di emissione diffuse, riportati nella relazione tecnica che forma parte integrante del presente atto corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 4*)

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) effettuare, con **cadenza triennale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Baiano, ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere

- effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - p) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa Regionale in materia di emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. agosto 1992 n.4102, come modificata ed integrata con la D.G.R. n.243 del 08/05/2015;
 - q) l'autorizzazione alle emissioni potrà essere sospesa e/o revocata secondo le procedure dettate dall'art.278 del Dlgs.152/20016, ferma restando le applicazioni delle sanzioni ex art.279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'Autorità giudiziaria, se le attività di ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente parte di autorizzazione alle emissioni;
 - r) la Ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali nel rispetto di quanto previsto dall'art 269 comma 8 del Dlgs. n.152/2006;
 - s) la Ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n.750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino;
 - v) di demandare altresì all'Arpac il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime degli impianti ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di Autorizzazione e dei valori limiti di emissione riportati nello schema riepilogativo allegato, fornendone le risultanze all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale, alla UOD Autorizzazione Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Asl di Avellino.

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

Si conferma il Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento nel Comune di Baiano (AV) alla Via Malta, 127 - fg. 4, p.lla 965, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998;

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:

Si conferma l'autorizzazione definitiva alla ditta **LA FENICE**

LAVANDERIA s.r.l. a scaricare le acque reflue industriali prodotte dall'insediamento produttivo (*Lavanderia ad acqua e a secco dei tessuti*) sito in Baiano (AV) alla Via Malta, 127 - fg. 4, p.lla 965 per un volume annuo complessivo di 630 m³. Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel rispetto del parere favorevole espresso dall'ex ATO Calore Irpino oggi l'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Calore Irpino", con propria nota n° 2934 del 21/06/2014 (*vedi Allegato 5*);

Si prescrive e si ricorda che:

- l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari dell'Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino, del Comune di Baiano o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino, da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che all'Ente Idrico campano (E.I.C.) Distretto Calore Irpino stesso;
- E' fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int..

B) di definire quanto segue:

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio del provvedimento AUA n° 41772 del 17/06/2014 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013 la scadenza quindicennale della presente AUA è confermata per il giorno 16/06/2029 (*vedi Allegato 7*).

Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

C) di precisare ulteriormente, che:

- Il presente atto sostituisce integralmente il provvedimento di AUA n° 459 del 30/03/2017 (*vedi Allegato 1*);
- la ditta **LA FENICE LAVANDERIA s.r.l.** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la

sostituzione di un gestore con un altro;

- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **LA FENICE LAVANDERIA s.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **LA FENICE LAVANDERIA s.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.

➤ **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il**

	<p>rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Baiano, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie. ➤ Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>
<p>D)</p>	<p>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ alla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino; ➤ all'Ente Idrico Campano – Ambito Distrettuale "<i>Calore Irpino</i>"; ➤ all'U.T.C. del Comune di Baiano; ➤ alla ditta LA FENICE LAVANDERIA s.r.l.
<p>E)</p>	<p>di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; <p>che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".</p>
<p>F)</p>	<p>di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 108.2 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.</p>